



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 14-03-2024

Messaggio n. 1107

OGGETTO: Articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che modifica l'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nell'anno 2024

L'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto che: "All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,»".

La citata disposizione, in particolare, coordina la disciplina dell'incentivo al posticipo del pensionamento, di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), con la modifica della disciplina della pensione anticipata flessibile prevista dall'articolo 1, comma 139, della legge di Bilancio 2024, che ha innovato l'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, estendendo il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell'anno 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

L'Istituto ha fornito le istruzioni per l'applicazione della nuova disciplina del trattamento di pensione anticipata flessibile, prevista dalla legge di Bilancio 2024, con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024.

In particolare, al paragrafo 6 della citata circolare, è stato illustrato che, per effetto di quanto

dispone l'articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2024, i lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024 e scelgono di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Per tutto quanto non diversamente illustrato nel presente messaggio, si rinvia alla circolare n. 82 del 22 settembre 2023, con la quale sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'incentivo al posticipo del pensionamento, e al messaggio n. 2426 del 28 giugno 2023, relativo alle istruzioni per la presentazione telematica delle domande per il predetto incentivo.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi